# VITTORIO • EMANUELE • II

## Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il seguente Progetto di Legge pel censimento del 1858. e di sostenerne la discussione.

### Articolo 1°

Il censimento decennale del 1858. descriverà lo stato della popolazione di uno stesso giorno per tutto il Regno.

### Articolo 2°

I Capi di famiglia, proprietarj e conduttori di casa, e generalmente tutti i Cittadini che saranno enumerati nei regolamenti di esecuzione della presente Legge, dovranno inscrivere nelle Schede che saranno state distribuite a Domicilio, e nel giorno in esse indicato, le annotazioni corrispondenti alle categorie delle dette Schede.

### Articolo 3°

Coloro che mancassero al precetto del precedente articolo incorreranno nella pena stabilita dall' art° del Codice penale.

### Articolo 4°

Le false annotazioni saranno punite con le pene prescritte dall' art° 371, salve le pene maggiori de' reati preveduti dal Capo IV, titolo IX. del libro II. dello stesso Codice.

### Articolo 5°

Per far fronte alle spese necessarie per l' esecuzione della presente Legge

è intanto aperto un credito di Lire Sessanta mila a favore del Ministero dell'Interno, da inscriversi sul relativo Bilancio del 1857, sotto il titolo di spese straordinarie, coll'aggiunta di una nuova categoria, N° , colla designazione di spesa per il censimento.

Dat

Vittorio Emanuele

N.° 35

Progetto di Legge
presentato dal Ministro dell'Interno (Rattazzi)
nella tornata del 14 Gennaio 1857.

Censimento della popolazione del 1858.

Onorevolissimi Signori.

Un Governo risponsabile, che ha per fine il benessere sociale: per mezzo, ed a riscontro de' suoi atti, la più larga pubblicità non può mostrarsi indifferente ai progressi della Statistica. Obbligato a cercare assiduamente la verità fonte della giustizia, non solo nei rapporti privati, ma anche nei provvedimenti generali ed organici, che solamente sono giusti e durevoli quando rispondono ai fatti permanenti e alle condizioni sociali in cui versa il paese, egli interroga ogni giorno questi fatti e quelle condizioni. Ne qui cesso la sua missione. Può una lunga pratica dei Negozii pubblici, una vita operosa accompagnata dall'amore delle osservazioni e dello studio conferire a certe menti una forza d'intuizione per la quale giungono ad indovinare i fatti generali indispensabili al buon governo, e all'amministrazione della cosa pubblica; e la storia ci ha serbati non pochi esempj di metodi avventurosi d'induzione, coi quali alcuni Uomini di Stato giunsero a stabilire con maravigliosa approssimazione parecchi dati di fatto che poi confermava l'investigazione diretta della Statistica. Ma anco quando un Governo risponsabile credesse questa certezza sufficiente, non avrebbe fornito il suo compito. Egli deve provare quelle verità di fatto che chiariscono la giustizia e l'opportunità della sua politica e della sua amministrazione: condizione indispensabile per conseguire e conservare l'autorità, e la forza che gli vengono dalla pubblica opinione. Non gli basta il

conoscere, egli deve esprimere e formulare lo stato del paese a piena informazione dei Poteri Costituzionali che gli stanno a riscontro, e di tutti i Cittadini che gli possono e debbono largirgli consigli, e anche censure, ovunque è realmente in vigore un libero reggimento.

Persuaso di questa verità non ha lasciato il Governo di volgere la sua attenzione ai lavori statistici ordinati originariamente dalla Gloriosa Memoria di Re Carlo Alberto.

Primi ad uscire alla luce furono i lavori sulla popolazione. La Commissione Superiore istituita nel 1836, nella sua Istruzione alle Giunte Provinciali del 1° Maggio 1837, partiva in quattro divisioni la materia delle sue ricerche. La prima doveva comprendere „ tutti i fatti che appartengono alla descrizione topografica e idrografica del paese come pure alla sua meteorologia „: la seconda era destinata alla popolazione: la terza alla condizione economica dello Stato: la quarta „ alle ricerche che spettano allo stato della pubblica amministrazione e a tutti quei fatti che per qualche titolo sono sottoposti alla vigilanza del Governo. „ Per seguire l'ordine finora „ proposto, aggiungeva l'Istruzione, la Commissione „ avrebbe dovuto incominciare le sue ricerche „ statistiche dalla topografia. Ma siccome molti „ dei documenti che debbono servire a questa parte „ stanno raccolti presso lo Stato Maggiore Generale „ e molti altri presso l'Azienda Economica dell' „ Interno, esso ha creduto di dover incominciare „ dal prenderne accurata cognizione per non „ adoperare lo zelo delle Giunte provinciali a „ ricercare informazioni che si possono ritrovare „ altrove. Indi era naturale che le questioni „ incominciassero dalla popolazione „.

Senza discutere le proporzioni del quadro che si proponeva la Commissione Superiore, che

possono, ove ragione il consigli, essere modificate dalla sua stessa sagacia, basti qui il notare quali parti di esso vennero finora adombrate e colorite, e quali restarono nella condizione di semplice schizzo.

La statistica topografica / come spesso avviene delle cose meno incerte e per le quali abbondano i materiali e non fa difetto la sicurezza dei metodi / indefinitamente ritardata non ha ritratto alcun lume dai documenti raccolti presso lo Stato Maggiore Generale e l'Azienda Economica dell'Interno. Noi non possediamo che i lavori geografici dello Stato Maggior Generale, e i lavori parziali fatti quà e là, con fine scientifico da parecchi uomini privati o dalle Società dotte. Senza attendere i risultati di precisione che potranno dare le operazioni catastali in corso di esecuzione, il Governo cercherà modo onde promuovere questa parte di ricerche statistiche, e non lascierà, ove sia bisogno, di ricorrere ai mezzi che dipendono dal Parlamento.

Altrettanto và detto della Statistica economica = agraria, industriale, commerciale, che non può dirsi, non che eseguita nemmeno avviata. Quanto alla parte giuridica e amministrativa possiamo pregiarci soltanto della statistica degli Elettori politici e amministrativi nel 1850, e della Statistica giudiziaria, Civile, Commerciale, e del contenzioso amministrativo per gli anni 1849 e 1850, eseguita dalla Commissione particolare istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Sola statistica della popolazione incominciata nel 1837, ci offre una serie di lavori degni di grave considerazione, dei quali non bisogna interrompere il progresso.

La Commissione Superiore, nella lodata istruzione del 1837, ripartiva questa divisione in censimento, e movimento della popolazione. Nel primo, le persone che abitano in ciascun luogo sono enumerate e distribuite in diverse categorie

3

" corrispondenti ai diversi fatti che si vogliono
" osservare . . . Nel secondo si notano le nascite
" le morti, le immigrazioni e le emigrazioni che
" fanno mutare continuamente il numero e la distri-
" buzione della popolazione. "

Nel 1839 fu pubblicato il censimento eseguito nel 1838.
La Commissione preferì il metodo nominativo
allo enumerativo: " metodo opportuno a riscon-
trare le operazioni degli agenti investigatori
e a correggere le inesattezze che potevano pro-
dursi nel corso delle operazioni ". Seguiva essa
lo esempio dato in Francia dal Conte di Montolivet
nel 1836: " perchè siccome nel numerare gli
" individui è facil cosa la simulazione, così è
" malagevole nel nominarli; e come non vi fa
" un mezzo pronto per disvelare un numero arbi-
" trario, così havvi molti facili espedienti per
" chiarire i nomi infinti. "

I Segretari Comunali, i Consiglieri Comunali
di frazione di Comune, e i Parroci ebbero l'in-
carico di compilare e riscontrare le prime note
locali nominative.

La Commissione preoccupavasi giustamente delle dupli-
cazioni e delle ommessioni cui poteva dar causa
la popolazione vagheggiante o mutabile. Procla-
mava quindi come principio naturale del cen-
simento il registrare ciascuno nel Comune dove
ha la sua abitazione. Intendeva così indicare
il domicilio di fatto, e non voleva scritti tra gli
abitanti coloro che trovansi in un Comune senza
che vi abbiano stabilmente fermata la loro di-
mora: es: i viaggiatori, i villeggianti, i bambini
a balia, i giornalieri, i militari in attività di
servizio; che tutti dovevano comparire, non
tra gli abitanti del Comune dove casualmente
potevano trovarsi, ma in quello in cui hanno
la loro ordinaria dimora. I militari in
servizio attivo, gli studenti, i ricoverati

negli Ospizj, i condannati a pene temporanee figurarono tuttavia, ma separatamente, nel censimento delle Città in cui dimoravano, perchè mutando gli individui che le compongono, quelle classi di persone non lasciano di far parte della popolazione delle città in cui vi sono guarnigioni, Ospizj, studj generali ec. ec.

Per evitare lo errore che potrebbe nascere dal numero delle persone che formano *la popolazione mutabile* delle Città, quando o si ommettesse o si confondesse con la popolazione stabile, o figurasse doppiamente nel luogo dell'ordinaria dimora e in quello dove trovasi casualmente, si ebbe ricorso a una colonna di osservazioni, in cui si notava se la persona compresa nel censimento avesse una doppia abitazione. Niun conto si tenne di quella parte di popolazione mutabile che non apparteneva alle quattro categorie di *militari, studenti, ricoverati, e condannati*, nel luogo dell'attuale soggiorno. Benchè si riconoscesse la sua importanza economica e anche giuridica, fu riserbata al tempo in cui si provvederebbe alla statistica economica sotto il rapporto dei *consumi* e delle *industrie*.

Alla pubblicazione del censimento del 1838, tenne dietro nel 1843 quella del *movimento* della popolazione dal 1828 al 1837: movimento che fu principalmente desunto dai registri parrocchiali delle nascite, dei Matrimonii e delle morti, com'erano tenuti in forma irregolare e diverso, prima delle Regie Lettere Patenti del 20. Giugno 1837, che ordinarono in modo uniforme per tutto il Regno i registri dello stato civile. Vuolsi anche far menzione per causa di giusta onoranza, della Statistica Medica pubblicata in due grossi volumi, ricchi di pregevoli notizie, dal 1847 al 1852. Frattanto, corso il decennio, ricorreva il nuovo censimento che dapprima fu stabilito col Regio Brevetto

del 29 Settembre 1840, doversi ripetere in ogni cinque anni, e poi fu ridotto a termine Decennale. Con l'Istruzione del 1837. che fu richiamata in vigore alli 8 Maggio del 1848, stabilivasi che i Segretari e Consiglieri Comunali fornirebbero pei Comuni rurali le note nominative secondo le loro personali cognizioni. Nelle Città, considerata la maggiore difficoltà che vi si incontra di conoscere ciascuna persona, fu creduto opportuno rivolgersi ai Padroni di Casa. Le amministrazioni civiche prescrivevano a costoro di dare in un termine stabilito la nota dei loro inquilini. Le persone incaricate del censimento si rivolgevano a questi, e cercavano da essi tutte le altre notizie da comprendersi nelle tabelle. Con la nuova istruzione del 1848. fu ingiunto al Segretario ed al Consigliere Comunale di condursi di Casa in Casa, anche nei Comuni rurali, per raccogliere e notare tutti i ragguagli necessari alla compilazione delle note. Relativamente alla popolazione mutabile si aggiunse che gli assenti dal luogo della loro abituale dimora si noterebbero in essa secondo le indicazioni dei Congiunti, dei vicini, dei Consiglieri Comunali dei Sindaci e dei Parroci, e quanto ai periodici emigrati si notava il luogo dell'emigrazione, l'epoca della partenza e quella del ritorno, non che il luogo della immigrazione conosciuta, o presunta per gli assenti: - mezzi di promuovere l'esattezza delle dichiarazioni piuttosto che di venire a riscontri effettivi, che potevano più facilmente promettersi che eseguirsi. Non fu ripetuto il divieto di tener conto del luogo dell'attuale dimora della popolazione mutabile che non appartenesse alle quattro categorie dei militari, studenti, ricoverati, e condannati.

Sorge ora il bisogno di provvedere alla Statistica del movimento della popolazione dal 1838.

in poi, e al censimento decennale dal 1858.

Le ricerche relative al movimento hanno ora gli ajuti dei registri uniformi dello stato civile, tenuti secondo le norme prescritte dalle citate R.e Lettere Patenti del 20. Giugno 1837. Il Ministero è informato che la Commissione Superiore ha pronti i lavori preparatorj che debbono regolare lo spoglio di tali registri, dai quali si potranno ricavare:

1.° rispetto alle nascite, la data, il sesso del nuovo nato, se sia legittimo, illegittimo, se esposto, e se appartenga ad un parto gemello.

2.° rispetto ai matrimonj, la data, l'età degli sposi, il luogo della nascita, il domicilio, la condizione domestica, ma non la professione.

3.° rispetto alle morti, la data, il sesso, l'età, la condizione domestica del defunto, la professione, il domicilio e talvolta anche il luogo della nascita.

La regolarità dei registri permetterà che il lavoro del movimento non sia nominativo come quello del decennio dal 1828 al 1837, e questo renderà le operazioni più semplici, più rapide e più economiche. Ma di ciò converrà forse trattenere la Camera in altra occasione.

Ora importa antéporre qualche considerazione sul nuovo censimento del 1858.

Le modificazioni fatte dalla Commissione Superiore nell'Istruzione del 1848 a quella del 1.° Maggio 1837, mostrano abbastanza che mentre essa sentiva l'urgenza di annotare nei luoghi dell'attuale dimora anche la popolazione mutabile senz'attendere i lavori non ancora iniziati della Statistica agraria, industriale e commerciale, stava giustamente in sospetto contro le duplicazioni e le ommissioni. Che importa infatti il riserbare allo stadio della statistica economica il novero della popolazione

del 29 Settembre 1840, doversi ripetere in ogni cinque anni, e poi fu ridotto a termine Decennale. Con l'Istruzione del 1837 che fu richiamata in vigore alli 8 Maggio del 1848, stabilivasi che i Segretari e Consiglieri Comunali fornirebbero pei Comuni rurali le note nominative secondo le loro personali cognizioni. Nelle Città, considerata la maggiore difficoltà che vi si incontra di conoscere ciascuna persona, fu creduto opportuno rivolgersi ai Padroni di Casa. Le amministrazioni civiche prescrivevano a costoro di dare in un termine stabilito la nota dei loro inquilini. Le persone incaricate del censimento si rivolgevano a questi, e cercavano da essi tutte le altre notizie da comprendersi nelle tabelle. Con la nuova istruzione del 1848. fu ingiunto al Segretario ed al Consigliere Comunale di condursi di Caso in Caso, anche nei Comuni rurali, per raccogliere e notare tutti i ragguagli necessari alla compilazione delle note. Relativamente alla popolazione mutabile si aggiunse che gli assenti dal luogo della loro abituale dimora si noterebbero in essa secondo le indicazioni dei Congiunti, dei vicini, dei Consiglieri Comunali dei Sindaci e dei Parrochi, e quanto ai periodici emigrati si notava il luogo dell'emigrazione, l'epoca della partenza e quella del ritorno, non che il luogo della immigrazione conosciuta, o presunta per gli assenti: - mezzi di promuovere l'esattezza delle dichiarazioni piuttosto che di venire a riscontri effettivi, che potevano più facilmente promettersi che eseguirsi. Non fu ripetuto il divieto di tener conto del luogo dell'attuale dimora della popolazione mutabile che non appartenesse alle quattro categorie dei militari, studenti, ricoverati e condannati.

Sorge ora il bisogno di provvedere alla Statistica del movimento della popolazione dal 1838.

in poi, e al censimento decennale dal 1858.

Le ricerche relative al movimento hanno ora gli ajuti dei registri uniformi dello stato civile, tenuti secondo le norme prescritte dalle citate R.e Lettere Patenti del 20. Giugno 1837. Il Ministero è informato che la Commissione Superiore ha pronti i lavori preparatorj che debbono regolare lo spoglio di tali registri, dai quali si potranno ricavare:

1.° rispetto alle nascite, la data, il sesso del nuovo nato, se sia legittimo, illegittimo, se esposto, e se appartenga ad un parto gemello.

2.° rispetto ai matrimonj, la data, l'età degli sposi, il luogo della nascita, il domicilio, la condizione domestica, ma non la professione.

3.° rispetto alle morti, la data, il sesso, l'età, la condizione domestica del defunto, la professione, il domicilio e talvolta anche il luogo della nascita.

La regolarità dei registri permetterà che il lavoro del movimento non sia nominativo come quello del decennio dal 1828 al 1837, e questo renderà le operazioni più semplici, più rapide e più economiche. Ma di ciò converrà forse trattenere la Camera in altra occasione.

Ora importa anteporre qualche considerazione sul nuovo censimento del 1858.

Le modificazioni fatte dalla Commissione Superiore nell'Istruzione del 1848 a quella del 1.° Maggio 1837, mostrano abbastanza che mentre essa sentiva l'urgenza di annotare nei luoghi dell'attuale dimora anche la popolazione mutabile senz'attendere i lavori non ancora iniziati della Statistica agraria, industriale e commerciale, stava giustamente in sospetto contro le duplicazioni e le ommissioni. Che importa infatti il riserbare allo stadio della statistica economica il novero della popolazione

ondeggiante anche per istruzione o diletto, per considerarla sotto il rapporto delle industrie e dei consumi? Il censimento della popolazione è forse estraneo alle considerazioni delle industrie e a quelle dei consumi? Sono queste circostanze che debbono fornire le cifre al censimento, od è piuttosto il censimento che debbe somministrare le prime notizie allo studio delle condizioni economiche non meno che ad ogni altra serie di ricerche che l'economista e l'uomo politico possono istituire sui fatti sociali raccolti ed ordinati dalla Statistica? La risposta non può essere dubbia; e non è senza ragione che la Scienza consiglia di anteporre, come preliminari alla Statistica agraria, industriale, commerciale e giuridica, le ricerche intorno al territorio ed alla popolazione, che formano il campo in cui si istituisce ogni altra più minuta e particolare investigazione.

Il riportare in separate categorie le quattro classi, mutabili quanto agl'individui, ma permanenti nella loro generale consistenza, dei militari in missione attiva, degli studenti, degli ospitati e di condannati a pene temporanee, non dà la cifra esatta di questa parte di popolazione ondeggiante, nè impedisce le omissioni e le duplicazioni ogni volta che essa si trasporta da luogo a luogo nel corso delle operazioni del censimento. Sul militare, operaio o studente, che sfugge alla categoria separata di un Comune non censito nel tempo della sua precaria dimora, sfuggirà parimente a quella di ogni altro Comune, se uscendo da esso prima che sia censito, rientra in quello nel quale è compiuto il censimento. Ecco una sorgente costante di omissioni che sarà feconda di duplicazioni, nel caso contrario in cui una parte della popolazione mutabile, dopo essere stata

censita in un luogo è censita ancora nell'altro in cui si trasporta prima che vi siano compiute le operazioni statistiche. Le indicazioni dei luoghi di partenza e di destinazione pei migranti non possono riparare a siffatto sconcio d'ommissioni o duplicazioni, quando il luogo della destinazione non è certo ma presunto, ed anche quando è certo, se i movimenti di traslocazione accadono nell'ordine che sopra è preveduto. Il censimento nominativo è anch'esso insufficiente. Noi possiamo considerarlo come una minaccia piuttosto che come un vero mezzo di riscontro. Certamente è più malagevole la simulazione nel nominare che nel numerare; ma non è sperabile che alcuna Commissione Superiore o Giunta Provinciale si ponga a confrontare milioni di nomi per dar la caccia alle duplicazioni, altronde incerte, che richiederebbero, caso per caso, un vero processo informativo. Quanto alle ommissioni il metodo nominativo è più chiaramente inefficace.

Le incertezze a cui dà causa la popolazione ondeggiante sono dunque inseparabili dal metodo del censimento successivo — comune per comune — che d'altronde è di sua natura imperfetto; perchè il movimento della popolazione muta ad ogni istante lo stato di essa. Quando noi diciamo censimento del 1838 o del 1848 a qual giorno, a qual mese di esso anno riportiamo i risultati delle tavole complessive? Certamente a nessuna epoca precisa, ma in termini dell'anno intero! E frattanto di mese in mese, di giorno in giorno, il movimento della popolazione ha turbato le cifre raccolte dai compilatori del censo. Dal Comune o Provincia che offriva una certa proporzione di età e di sessi, di densità, di frequenza, di agglomerazione degli abitanti nel suo

territorio, ha già proporzioni diverse quando si compie il censimento della Provincia finitima; e frattanto i risultati delle due operazioni sono offerti come simultanei nelle tavole generali, e sovra esse si costruiscano rapporti mendaci, giudizi inesatti, gradi e serie la cui progressione è fallace!

Certamente la Statistica non può dare risultamenti contemporanei allo istante in cui sono offerti allo studio dell'uomo di stato. Quando i suoi numeri sono sottoposti alla nostra riflessione essi hanno cessato di essere rigorosamente esatti. Checchè si voglia essa è una storia, ma una storia espressa in cifre, una storia la cui filosofia è formulata col linguaggio delle scienze esatte, una storia i cui fatti se non sono contemporanei alla tradizione che li narra, sono però contemporanei l'uno rispetto all'altro: condizione indispensabile perchè la espressione numerica di essi sia esatta e feconda. Per ordinare in serie i termini numerici, per purgarli dall'azione delle cause variabili, e studiare l'efficacia delle permanenti, che sono le sole degne dell'attenzione della statistica, bisogna coglierli in un solo istante, sotto l'impero delle stesse cause, bisogna eliminare da essi l'azione perturbatrice del tempo. Il censimento periodico non avrebbe più alcun pregio, se per alcune località il periodo fosse più breve, e per altre più lungo. Dal più al meno questa è la sconvenevolezza della esecuzione successiva, ancora quando da luogo a luogo non differisce che di mesi o giorni. La successione nelle operazioni statistiche è come il movimento nelle operazioni fotografiche, essa turba e confonde le immagini ed i contorni. La sola contemporaneità delle osservazioni può dare i rapporti generali che dipendono dalle condizioni reciproche

di luogo a luogo. Per esso soltanto è possibile formularli in leggi, e formolare anche l'azione del tempo, indicando con precisione la diminuzione progressiva, a cagione d'esempio, della mortalità, o il tempo medio in cui la popolazione si raddoppia. Lo statista che studia i numeri di un censimento recente può ritenerli senz'altro come indefinitamente prossimi allo stato attuale. A proporzione che diviene più antico può prenderlo come punto di partenza e argomentare le mutazioni avvenute applicando ad esso la legge conosciuta del tempo. Ma perchè questa legge sia esatta bisogna che il periodo dal quale è stata dedotta sia eguale per tutti i fattori del computo, e perchè l'applicazione sia possibile è indispensabile che si conosca l'epoca che i numeri esprimono: epoca preciso, comune, unica, equidistante per tutti i fattori dello stesso numero.

La contemporaneità del censimento in tutto lo Stato è poi il solo sicuro rimedio contro le duplicazioni, che si rendono impossibili dacchè gli uomini non hanno il dono della ubiquità e non possono trovarsi contemporaneamente a dimora in due luoghi diversi. Esso toglie infine ogni occasione ed ogni pretesto alle ommessioni.

Epperò non è nuovo il pensiero di un censimento che esprima lo stato della popolazione all'ora istessa dello stesso giorno in tutto il paese; e se dapprima potevano porerne difficile la esecuzione, l'esperienza ne ha dimostrato la possibilità e la riuscita, purchè i cittadini abbiano dalla legge l'obbligo di fornire le notizie necessarie agli agenti del Censimento. Già per la Istruzione del 1837, si ricorreva ad essi nelle Città. Per quella del 1848 anche nei Comuni rurali il Segretario ed il Consigliere Comunale ebbero regolamento di indirizzarsi ai

padroni di casa e ai capi di famiglia. Ma se tutti in generale si mostrano disposti a fornire le notizie richieste nel momento della domanda verbale necessariamente successiva, non si può sperare che tutti usino l'attenzione di notare preventivamente e nello stesso tempo le notizie che l'agente della pubblica amministrazione andrà più tardi a ripetere, se non vi è la spinta del timore di una pena pel rifiuto di questo servizio che la sola legge può rendere obbligatorio.

E non altrimenti che con la sanzione penale si è conseguito in Inghilterra e nel Belgio il vantaggio di un censimento contemporaneo, che pone le operazioni statistiche di quelle due Nazioni, per questa parte, di sopra a quelle d'ogni altro popolo incivilito.

Il censimento belgico del 1846. e i due censimenti inglesi del 1841 e del 1851. posteriori all'istituzione degli uffiziali registratori dello stato civile hanno avuto per base il principio indeclinabile della contemporaneità. L'Amministrazione fa distribuire in anticipazione in ogni casa le schede stampate che contengono le indicazioni che i cittadini debbono fornire. Tutti i Proprietarii di Case, Conduttori ecc sono obbligati ad annotarle sotto le pene correzionali inflitte dalla legge e secondo lo stato della popolazione del giorno in esse indicato. Alla scadenza stabilita dalle istruzioni relative, gli agenti della amministrazione vanno a ritirare le Schede che sono immediatamente spogliate, e si conservano come documenti dello spoglio, il quale è trasmesso agli Agenti superiori e fornisce i numeri e tutte le altre indicazioni alle tavole locali e complessive.

Per questo metodo quelle due Nazioni possiedono una statistica della popolazione la cui superiorità è riconosciuta da tutti, anche dai pubblicisti

Francesi. In Francia, a causa della più vasta estensione del paese il censimento assorbe l'anno e non parecchi mesi soltanto come è accaduto tra noi. Come ammettere l'equivalenza, l'equidistanza di termini fattori raccolti in tempi così diversi? Eppure sono condizioni indispensabili perchè l'espressione numerica, da cui dipende la precisione della Statistica, sia l'espressione del vero.

Non sarà qui superflua l'osservazione, che proponendo il sistema inglese e belgico in luogo del francese che fu seguito nei due anteriori censimenti decennali, il Governo continua a correre quella via che già fu tenuta in altre riforme della pubblica amministrazione, e che risponde all'indole conforme delle istituzioni politiche. Il sistema francese del censimento diretto per opera degli agenti comunali non poteva riuscire che a prezzo delle investigazioni a domicilio, dalle quali ripugnava l'indole del nostro paese; e quindi anche allora, quando una grande ingerenza dell'amministrazione pareva ed era progresso relativamente al tempore del sistema precedente, il Governo dubitava di spingerla troppo oltre. Il sistema inglese e belgico nell'atto che dà il censimento, senza i vizj delle duplicazioni e delle ommessioni, contemporaneo, e con la stessa rapidità con cui si conoscono i risultati di uno scrutinio elettorale, offre il vantaggio di non sottoporre i cittadini a un interrogatorio verbale degli agenti della pubblica autorità, che somiglia troppo a una visita domiciliare non giustificata da alcuna causa imputabile. Alla soverchia azione dello Stato è surrogata la cooperazione dei cittadini, che debbono la verità a se stessi ed al paese. Certamente gli

3

agenti del censimento diretto non potevano scrutare il domicilio, e procedere ad una perquisizione in regola, come se la famiglia dovesse trovarsi necessariamente nella casa. Essi quindi non facevano che ricevere le dichiarazioni, salvo a discuterne la veracità con la cognizione personale degli abitanti. Per accogliere le dichiarazioni possono dispensare i Cittadini da un interrogatorio spiacevole ed orale, che spesso giustifica con le sue imperfezioni l'inesattezza delle risposte; e il riscontro delle dichiarazioni, che possono ricavare dalle conoscenze personali e dalla comune notorietà, sarà esemplare ed efficace per tutti quando l'inesattezza sarà colpita da una pena.

Non è l'impunità, non l'insubordinazione alle leggi precettive di polizia generale o di pubblica utilità che distingue il Cittadino di un paese libero, ma l'indipendenza della sua persona e del suo domicilio dalle ingerenze della pubblica autorità, sino a quando non sono giustificate da una causa imputabile.

La minaccia della pena agirà contro la renitenza dei dichiaranti in modo uniforme. La legge domanda ad essi una testimonianza di fatti transitorj, una perizia di fatti permanenti che hanno luogo nel rispettivo Domicilio nel giorno ed ora indicati, o che sono ad essi naturalmente notorj. La pena deve colpire il rifiuto di questo servigio che pel suo precetto è legalmente dovuto.

Cellati

SESSIONE 1857 N.° 35-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
composta dei Deputati
MINOGLIO, MICHELINI A., CAPRIOLO, ROBECCHI,
MATHIEU, ARA, GUILLET
sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno
(RATTAZZI)
*nella tornata del 13 gennaio 1857*

## Censimento della popolazione del 1858

Tornata dei 29 aprile 1857

SIGNORI,

Quando pur non se n'avesse di già stretto obbligo a cagione di vigenti prescrizioni, sarebbe nondimeno da sollecitare, e con viva insistenza, l'opera d'un *esatto censimento della popolazione del regno*, siccome anche fondamento ed indispensabile mezzo a far possibili le ulteriori indagini che conducano all'ottenimento di quel complesso di svariate nozioni statistiche che valgono ad accertare e far palesi quelle condizioni sociali da cui principalmente hanno a prender norma e l'azione di savio Governo ed ogni legislativo provvedimento.

La vostra Commissione pertanto partecipava unanime alla sollecitudine del Ministero, perchè il *censimento della popolazione*, prima che non trascorra il volgente anno, e così il decennio, sia rinnovato non solo, ma lo sia per modo da offrire anche maggiore esattezza e più immanchevole efficacia. E per desiderio di questo *meglio* concordava in un tempo, e senza esitanza, col signor ministro dell'interno nel preferire al già usato sistema di censimento *successivo* quello *contem-*

(35-A)

*poraneo;* quello cioè che esige sieno le nozioni raccolte e notate *per tutto lo Stato nel giorno stesso.*

È solo, osservava, dalla esattezza della *somma complessiva dei fatti raccolti* che può venir modo di ricavarne retti giudizi ed efficaci conseguenze. E poichè i *fatti* a raccogliersi per il censimento in molte e lontane regioni, ben lungi di essere permanenti, sono di loro natura oltremodo sfuggevoli e variabili quasi al giro appena di poche ore, è perciò che non potrebbonsi mai esprimere con certa precisione in una complessiva somma, altrimenti che afferrandoli, ovunque e tutti, quasi nell'ora stessa;

Quegli che ieri era padre, oggi cessa di esserlo; il celibe toglie moglie, la perde il marito; ogni giorno si avvicendano i nati e i morti, e non sempre in giusta proporzione; ogni giorno succede ogni maniera di altre modificazioni nella popolazione: come adunque indicare e determinare con qualche ragionevole sicurezza il numero e la condizione degl'individui dello Stato, se si addizionano i risultamenti dell'opera di ieri con quelli d'oggi o di un mese prima....?

Oltre a ciò non attenendosi al sistema di *censimento contemporaneo*, è troppo facile e quasi inevitabile avvengano *duplicazioni* ed *ommessioni di numeri e di nomi* a rendere men sicura e fallace l'espressione della *somma complessiva;* perciocchè è troppo facile che l'*individuo* già indicato nel censimento d'una località ove stava quando si procedette alla noverazione de' suoi abitanti, ne lo sia di bel nuovo in quell'altra località in cui giunga allorchè sta compiendosi il censimento; troppo facile è parimente che sia *ommesso* il nome di lui che si parte dalla località ove non era ancora finita la noverazione e recasi in quella dove veniva già condotta a compimento.

Ben è vero che per il preferito sistema, oltre all'opera degli agenti del Governo e dei comuni, hassi a richiedere quella, e per grandissima parte, dei singoli cittadini; perciocchè, seppur puossi avere tal copia di agenti che bastino a *dirigere* il generale censimento *contemporaneo*, non è certamente che per essi soli si possa in un determinato giorno riuscire alla compiuta descrizione dello stato di ogni famiglia del regno.

È vero parimente che non sempre e da tutti i cittadini, sia per incuria o per inscienza, potrassi conseguire quella piena esattezza cui si avrebbe pur titolo di sperare e di pretendere da speciali agenti; ma sta tuttavia che in ogni modo sarebbero e sono d'assai maggiori gl'inconvenienti e le incertezze derivanti dal sistema di censimento *successivo;* sta tuttavia che non può il cittadino muovere giusto richiamo del nuovo obbligo che gli s'impone *per il pubblico interesse;* e che d'altronde alla sua inscienza ed alla sua incuria può essere facilmente sovvenuto e riparato dagli agenti che saranno eletti a dirigere e sorvegliare così importante operazione, e col mezzo della sanzione penale.

Laonde la vostra Commissione conveniva unanime nell'approvare l'art. 1° del progetto di legge per ciò che riguarda l'ivi introdotto sistema di *censimento contemporaneo*.

Stimava tuttavia e stima meglio che, a vece d'indicare genericamente che questo censimento hassi ad eseguire *nel giorno stesso*, com'è detto nel progetto, sia addirittura questo giorno precisamente determinato; perciocchè, stando *nella contemporaneità* dell'operazione la sostanza e l'efficacia del precetto, viene ad essere importante tanto più e necessario che sia rimosso qualunque pericolo d'incertezza, e sia fatto assolutamente impossibile ogni pretesto d'*ignoranza* relativamente al tempo in cui l'opera prescritta vuol essere compiuta.

Indicava pertanto la notte del 31 dicembre del volgente anno; e ciò non solo per assecondare la proposta del Ministero, espressa in apposito regolamento, ma anche per essere fuori dubbio che in quel giorno, per bella ed antica costumanza, la maggior parte delle famiglie raccolgonsi in domestica festa a cui accorrono i membri che ne stanno lontani anche gran parte dell'anno; sicchè, a ragione puossi confidare che abbia a riescire più compiuto ed esatto il quadro di ciascuna famiglia.

Ma, oltre a questa modificazione, venne in pensiero la Commissione di proporre a questo art. 1° un'aggiunta intesa a far sì che la *forma* del prescritto censimento resti invariabilmente determinata dalla scheda che vuol essere parte sostanziale della legge.

Parve alla Commissione che, nel mentre viene imposto con *sanzione penale* ai singoli cittadini di contribuire coll'opera loro alla formazione del censimento decennale, importasse assai di determinare nel tempo stesso quale e quanta sia la somma dell'opera richiesta, non solo a più sicura norma di tutti, ma ben anche a pubblico accertamento che la *sancita* esigenza della legge non oltrepassa le forze *comuni*.

A quest'uopo richiese il Ministero di farle conosciuto il modulo della scheda cui intendeva distribuire alle singole famiglie perchè venisse restituita con tutte le volute indicazioni; e come le fu trasmesso, fecesi tosto a considerare che il pregio di una *scheda* non sta tutto nel prestar modo a raccogliere gran copia di nozioni, ma sta ben più nel comprendere *quesiti* che siano alla portata di ognuno e per la loro semplicità e per la loro chiarezza; che altronde per eccedenza e superfluità non impongano opera soverchia od inutile; e che siano infine ripartiti in ben distinte colonne, sì che non avvenga di poterli confondere, e riesca in un tempo agevole la loro *addizione*.

Applicando quindi queste generali considerazioni al modulo del Ministero (allegato A), le parve di poter riprovare:

1° Che il precetto d'indicare il *sesso* venisse enunciato appena per *annotazione* (n° 1) e non con distinto cenno a *capo*

(35-A)

*della colonna*, come opportunamente ebbe a farsi per le altre richieste *nozioni*. Le *note* vogliono essere riservate a solo commento del *precetto* e per renderne più facile l'esecuzione;

2° Che parimente questa *nozione* del *sesso* si volesse riferita nell'istessa *colonna* dove hassi a scrivere il nome e cognome della persona. La *doppia* nozione nella *colonna stessa* arreca certamente confusione e rende d'assai più malagevole ed incerta l'*addizione* dei varii fatti che hannosi a conoscere precisamente nel ben distinto loro complesso;

3° Che venisse con altra *annotazione* (n° 2) accennato all'obbligo d'indicare *i membri della famiglia assenti da essa*, e d'indicarli nella *colonna* assegnata particolarmente alle *osservazioni*. In tal modo vassi incontro a tutti gl'inconvenienti enunciati nei precedenti due *numeri*;

4° Che nella *colonna* 11, 12 si chiedessero nozioni intorno alle *immigrazioni ed emigrazioni*.

Questi fatti, più che al semplice censimento sulla popolazione, si appartengono a quello *sul movimento di essa*, il quale pertanto vuol essere fatto meglio col mezzo degli agenti governativi e di particolari indagini, che non con quello delle individuali dichiarazioni, che pur non sarebbero per tutti, e sempre, facili e sicure;

5° Che colla colonna 13 si cercasse di ottenere particolare contezza della natura del *soggiorno* di ciascuna persona, se fosse cioè *ordinario, occasionale* o di *passaggio*.

Oltrechè una consimile conoscenza, a quanto pare, non può condurre a notevoli risultamenti per un semplice *censimento sulla popolazione*, difficilmente potrebbesi poi ottenere *esatta* dai molti che non possono essere in grado di darsi ragione della differenza che per avventura può correre tra il soggiorno *occasionale* e quello di *passaggio*;

6° Che infine colle colonne 16, 17, 18, 19 si adoprasse a conoscere e *dove* siasi ricevuta l'istruzione, *se in casa o nelle scuole*, e *sino a qual grado, se media o superiore*.

Consimili particolarità, altronde appena indispensabili per una statistica relativa alla pubblica istruzione, possono ben più facilmente e meglio venire a sicura conoscenza col mezzo delle autorità preposte all'istruzione in ogni località dello Stato; perciò non torna di acconsentire a maggiori complicazioni che varrebbero soltanto a rendere più gravosa, mal sicura e difficile la richiesta cooperazione dei singoli cittadini.

Determinava pertanto la Commissione di modificare la scheda proposta dal Ministero:

1° Col sopprimere le colonne 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 relative ai fatti di *emigrazione* e d'*immigrazione*, alla *natura del soggiorno* di ciascun individuo, ed al *luogo* e *grado* di ricevuta istruzione;

2° Coll'aggiungere *quattro nuove colonne*:

La 1ª (2) per il nome e cognome dei *membri delle famiglie che sono assenti da essa*;

La 2ª (3) per indicare il rapporto col capo di famiglia di

(35-A)

ciascun individuo enunciato nella scheda, quale cioè sia il vincolo di parentela che ad esso lo unisce, ovvero se non gli sia congiunto.

È pur bene di ottenere con sì facile mezzo anche un fedele quadro delle singole famiglie;

La 3ª (5) per accennare al *sesso* della persona annoverata, valendosi di una sola lettera *M* per il maschile, *F* per il femminile;

La 4ª (12) per indicare se fra le persone enunciate nella scheda abbianvi *sordo-muti* o *ciechi*;

Importa assai di conoscere quanti siano nello Stato gli afflitti da sì grave infortunio.

Determinava inoltre la Commissione, sempre ad agevolare la *prescritta* opera ed a viemmeglio rimuovere ogni pericolo di errore e di confusione:

1° Che la scheda sia *rigata*, sicchè le nozioni di ciascuna colonna corrispondano l'una all'altra immanchevolmente;

2° Che ad ogni *linea* sia preposto il *numero d'ordine* in una prima *colonnetta* laterale, e che questi *numeri* e così le conseguenti *linee* ammontino almeno a quindici per ciascuna scheda;

3° Che le *annotazioni* per ogni opportuno indirizzo siano scritte *a tergo* della scheda;

4° Che ivi si aggiunga un'*avvertenza* intesa non solo a sollecitare lo zelo e la diligenza di ognuno allo scrupoloso adempimento del *precetto*, ma ben anche ad allontanare ogni sospetto, suggerito per avventura da sinistre insinuazioni, o da troppo comuni pregiudizi, che quest'*opera* sia richiesta nel solo proposito di conseguire modo e norme per imporre nuove e maggiori gravezze alle persone e sulle sostanze;

5° Che infine, *sempre a tergo*, sia stampato il *modulo* di una scheda *riempita* da un supposto capo di famiglia, facendo di riferire in essa tutte le varie condizioni per le quali hannosi a fare sulla scheda distinte dichiarazioni.

Con questo *esemplare* aggiunto al sussidio delle *annotazioni* che vi precedono ed agli indirizzi che vogliono essere somministrati dagli agenti comunali o governativi, appena lo ravvisino necessario, sembra abbiavi giusto titolo di confidare che ciascun capo di famiglia possa facilmente venire in grado di soddisfare efficacemente e senza troppa molestia all'obbligo impostogli.

Del resto, queste modificazioni vengono, per gran parte, suggerite dalla *forma delle schede* usata per il censimento *inglese* del 1851, il più perfetto che sin qui si conosca. Quindi è pur bene che tengasi dietro all'autorevole esempio.

**(Art. 2° aggiunto)**

A più facile e sicuro controllo dell'operazione del censimento parve poi alla Commissione giovasse, e non poco, di aggiungere un articolo di legge che ordinasse fossero tutte le

(35-A)

case segnate di *distinto numero*, e venissero così poste in condizione di farsi migliori *indicatrici* dei loro inquilini.

Per questa indicazione del *numero* di tutti i fabbricati, di cui avrebbesi pure a tenere esatto elenco nei registri comunali, ottiensi certamente un'immanchevole guida per procedere con sicurezza e con sollecitudine ed alla distribuzione di *tutte* le schede, ed alle parziali verificazioni che si facessero necessarie, senzachè per questo vengasi ad imporre soverchia gravezza; perciocchè l'opera richiesta è sì facile e di sì poco conto che non presterebbe ragionevole motivo ad un qualunque richiamo.

Tornava poi d'imporre per legge questa obbligazione, perchè l'adempimento ne fosse indeclinabile per ogni comune, e non abbia a riuscire malagevole all'attività del signor ministro dell'interno di esigere che quest'opera sia compiuta prima che si ponga mano a quella del censimento.

Del resto, come rilevasi dalla scheda progettata dal Ministero, stava pure nei propositi del Governo che la casa *ove dimora la famiglia* venga in qualche modo indicata.

Or bene, poichè lasciando indeterminato il modo d'indicazione accadrebbe sovente che riuscirebbe incerta od insufficiente, ed alcuna volta sarebbe impossibile affatto per non aver mezzo di attribuire alle case una speciale qualificazione, è per ciò che si appalesa necessario tanto più di appigliarsi ad un ben determinato modo d'*indicazione* sempre certo, sempre immanchevole quale si è appunto il *numero* con cui la casa troverebbesi *segnata*.

**(Art. 3)**

All'art. 2° del progetto ministeriale (3° di quello della Commissione) si aggiunse la dichiarazione dell'obbligo di ogni cittadino di riconsegnare il 1° gennaio 1858 la scheda *riempita* alle persone che saranno indicate nei regolamenti.

È bene si tronchi recisamente ogni via alla speranza ed alla possibilità di illudere la legge e di scansarne la sanzione penale;

Ove si trascuri di dichiarare indistintamente obbligo di tutti e di riconsegnare la scheda, e di riconsegnarla il 1° gennaio 1858, ed alla persona che sarà indicata nei regolamenti, potrebbe pur esservi chi s'induca a credere che per il silenzio della legge sta ne'suoi diritti di riconsegnare la scheda *quando e a chi gli torni meglio:* nel qual caso, oltre al pericolo che vada impunita un'aperta contravvenzione, vi sarebbe pur quello anche più grave che, per ignoranza o riprovevole caparbietà di pochi, non vada fallita od almeno scemata l'efficacia del generale censimento.

**(Art. 4)**

Degli articoli 3 e 4 del progetto ministeriale fecesi dalla Commissione un articolo solo, col quale statuivasi, a repres-

sione di un errore o di una semplice ommissione, appena una ammenda di 5 franchi, riservando la maggior pena della multa dalle lire 50 alle lire 500 alla maggiore colpa di *falsa* annotazione, o di rifiuto ad ottemperare a questa legge. (35-A)

Parve opportuno alla Commissione di distinguere in modo ben preciso quando la *falsa* annotazione provenga da semplice *errore*, e quando da proposito di nascondere il vero, perciocchè non v'ha dubbio che corre grandissima differenza fra l'una e l'altra colpa.

Le parve che a prevenire ed a reprimere l'*errore* e l'ommessione possa bastare l'ammenda di lire 5, non solo perchè è leggiera la colpa, ma anche per far sì che la pena sia sempre e senza ritegno inflitta.

Non v'ha dubbio : l'esorbitanza della sanzione penale per minime colpe, oltre al constituire un'ingiustizia, produce sovente il lamentevole effetto dell'impunità, perchè sovente avviene che il giudice non sa determinarsi a pronunziarla; ed è questo tal pericolo che importa di prevenire in ogni modo e di rimuovere nell'interesse della legge e della pubblica moralità.

Quando invece siavi chi *si proponga* di dichiarare nella scheda ciò che non è, ovvero ricusi di contribuire all'opera del censimento, è pur giusto che abbia a sostenere la pena maggiore della multa, come è pur certo che non saravvi mai giudice il quale non sappia misurare la gravità della colpa e possa stare in forse nell'applicazione di tale pena.

**(Art. 6)**

In quest'articolo non fecesi che aumentare la somma chiesta dal Ministero per sopperire alla spesa di questo censimento; chiese lire 60,000, e si propone di accordarne 150,000.

Determinavasi la Commissione al proposto aumento non solo per la modificata forma della scheda, per la quale importa di sostenere una spesa d'assai maggiore di quella prevista dal Ministero, ma ben più per il desiderio, anzi il proposito che sia dato mezzo alle Commissioni *provinciale* e *centrale* di avere nell'importante ufficio degli *spogli* la costante ed efficace cooperazione d'uno o più impiegati ai quali venga corrisposta almeno una conveniente gratificazione.

È lodevole quanto giusto si tenga conto della generosa gratuita operosità dei più distinti cittadini. In questo Stato frequenti, troppo frequenti si porgono le occasioni ad esercizio di vivo e disinteressato affetto alla pubblica cosa, e non fuvvi mai chi venisse meno alla prova; ma è pur giusto quanto necessario che non si faccia esorbitante l'esigenza e non si rendano gravose troppo le virtù cittadine.

Importa altronde che l'opera del censimento sia condotta a termine senza tregua e con singolare sollecitudine. L'indugio ne sperde gran parte di efficacia; Quindi è tanto più necessario che siavi mezzo di avere la cooperazione di impiegati retribuiti.

(35-A) Del resto è pur certo che anche gli agenti distributori e collettori vogliono per l'opera loro ricevere tale corrispettivo che basti a sollecitare la loro attività, ed a rendere più efficace il loro zelo e la loro diligenza.

E per queste gratificazioni e per questi corrispettivi non può certamente riescire eccessiva l'accordata somma di lire 150,000.

Facevasi finalmente la Commissione a considerare come quest'opera del censimento condurrebbe a ben pochi ed inutili risultamenti; e quando non si giunga ad ottenere l'efficace concorso di tutti indistintamente i cittadini; e quando non si riesca a raccogliere e pubblicare il complesso degli ottenuti risultamenti colla maggiore sollecitudine e nel più breve spazio di tempo; e quando non si valga a provvedere perchè il censimento sia poi con ogni diligenza conservato e reso vieppiù profittevole, tenendo pur conto di tutte le modificazioni che per naturale azione del tempo compionsi ogni giorno framezzo ad una popolazione.

Non può esservi, infatti, *generale* censimento della popolazione, ove non si riesca a comprendervi l'*intero* numero dei membri che la costituiscono. Nè parimente può tale censimento guidare con sicurezza a quelle maggiori indagini statistiche che solo valgono a determinare un retto giudizio sullo stato di una popolazione, seppure non riesce compiuto e non vien fatto di pubblica ragione prima che, per il lungo tempo trascorso, non abbia subito tali naturali ed inevitabili modificazioni da renderlo un'assai fallace espressione. A qual pro finalmente verrebbesi a tant'opera, e per essa assumerebbonsi cure straordinarie e non lievi sacrifizi, se poi gli ottenuti risultamenti andassero per non curanza sperduti, o divenissero inefficaci a produrre quei maggiori effetti a cui s'intendeva?

Per queste considerazioni convenne la Commissione nel partito di richiedere il signor ministro dell'interno a statuire per regolamento in aggiunta alle ivi già indicate determinazioni:

1° Che le schede abbiano ad essere distribuite a ciascuna famiglia ed a domicilio, almeno otto giorni prima del 31 dicembre 1857;

2° Che la distribuzione abbia a farsi da persona la cui attestazione faccia prova in giudizio; ovvero per modo che resti assolutamente accertato il fatto della rimessione della scheda;

3° Che nei luoghi alpestri, e dove nella stagione invernale ordinariamente non havvi possibilità di accedere, questa distribuzione si compia anche alcuni mesi prima;

4° Che ove sia conosciuto come la famiglia, a cui rimettesi la scheda, non possa essere in grado di riempierla nè per sè nè per mezzo d'altri, abbia questa a riempiersi dall'agente della Commissione municipale, anche preventivamente, sulle indicazioni del capo di famiglia, riservandosi le rettificazioni per il 1° gennaio 1858, quando sia accertata una qualche variazione avvenuta in quella casa la precedente notte;

(35-A)

5° Che lo *spoglio* delle schede a cui deve procedere la *Commissione comunale* sia trasmesso per *copia autentica* alla *Commissione provinciale* nel termine perentorio di 15 giorni, da far tempo dal 5 gennaio; che, nel successivo termine di 50 giorni, quello della *Commissione provinciale* venga trasmesso alla *Commissione centrale*, la quale abbia a compiere l'opera dello spoglio *generale* nel successivo termine di due mesi, perchè ne segua tosto la pubblicazione colle stampe;

6° Che infine i comuni abbiano a custodire nei loro archivi l'originale del *fatto spoglio*, ed a rapportare in apposito registro tutti i risultamenti del parziale loro censimento, per attendere non solo diligentemente alla sua conservazione, ma per procedere intorno ad esso alla fine di ogni anno a quelle modificazioni che nel frattempo sarebbonsi compiute in ciascuna famiglia del comune.

Il signor ministro dell'interno acconsentiva senza esitanza, e come dichiarava di buon grado, d'inserire nel regolamento queste particolari disposizioni cui stimava opportune ed utili; ed inoltre rispondendo alle istanze della Commissione faceva promessa che, per quanto stava in lui, avrebbe adoperato di presentare nella prossima sessione una legge intesa a promuovere la conseguente e maggiore opera di una *statistica di movimento della popolazione del regno*.

Affidata, e ben a ragione, da queste promesse, non resta alla Commissione che il desiderio del vostro voto; epperciò a nome di essa ho l'onore di proporvi l'approvazione di questo progetto di legge.

CAPRIOLO, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il censimento decennale del 1858 descriverà lo stato della popolazione di uno stesso giorno per tutto il Regno.

Art. 2.

I capi di famiglia, proprietari e conduttori di casa, e generalmente tutti i cittadini che saranno enumerati nei regolamenti di esecuzione della presente legge, dovranno inscrivere nelle schede che saranno state distribuite a domicilio, e nel giorno in esse indicato, le annotazioni corrispondenti alle categorie delle dette schede.

Art. 3.

Coloro che mancassero al precetto del precedente articolo incorreranno nella pena stabilita dall' art. 235 del Codice penale.

Art. 3°

Coloro che ricusassero di consegnare la scheda riempita o di proposito la riempissero inesattamente, ovvero che non essendo idonei, rifiutassero di dare alle persone incaricate del ritiramento le indicazioni necessarie per redigerle o per correggerle, incorreranno nelle pene di polizia: nel caso di falsa iscrizione nel numero delle persone effettivi nella loro casa, potranno essere condannati alla multa estensibile alle £. 200.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il censimento decennale del 1858 descriverà, nel modo determinato dall'unita scheda, lo stato della popolazione di tutto il regno, nella notte del 31 dicembre 1857 al 1° gennaio 1858.

Art. 2.

Tutte le case, abitate o non, situate nelle città, borghi e villaggi del regno, dovranno essere preventivamente segnate con distinto *numero* in ciascuna località, ed a seconda delle norme da stabilirsi in apposito regolamento.

Art. 2.

I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge, non che tutti gli individui i quali vivono da soli, dovranno iscrivere nelle schede che saranno distribuite a domicilio tutte le annotazioni corrispondenti alle categorie di dette schede cui saranno tenuti di consegnare riempite alle persone indicate nel predetto regolamento, che recheranno si, a tal uopo, nelle rispettive case dopo il 1° gennaio 1858.

Art. 4.

Coloro, che mancassero al precetto del precedente articolo, incorreranno nella pena dell'ammenda di franchi cinque per ciascuna ommissione od erronea iscrizione; ed in quella della multa dalle lire 50 alle lire 300 nel caso di falsa iscrizione o di rifiuto a riempire la scheda e consegnarla riempita.

Art. ~~5.~~ 4°

Per far fronte alle spese necessarie per l'esecuzione della presente legge è intanto aperto un credito di lire ~~150,000~~ a favore del Ministero dell'interno da inscriversi nel relativo bilancio del 1857, sotto il titolo di *spese straordinarie*, coll'aggiunta di una nuova categoria n°. 63. I colla designazione di *spesa per il censimento*.

200,000.

I e

Approvato nella Tornata del 11. Maggio 1857.

Tecchio

# INDIRIZZO PER RIEMPIRE LE COLONNE DELLA SCHEDA

(1) Nella 1ª colonna notinsi prima il nome e cognome del capo di famiglia, successivamente quelli della moglie, dei figli e degli altri congiunti che sono nella casa la notte del 31 dicembre 1857; quindi quelli degli estranei, finalmente quelli del servo o servi.

(2) Nella 2ª colonna notinsi, secondo l'ordine di loro età, i *membri della famiglia* di linea retta, ascendente o discendente, e di quanti abitualmente coabitano nella casa, i quali per qualunque motivo non stanno più o non trovansi in famiglia nella pronunciata notte del 31 dicembre 1857.

*NB.* Avvertasi che i nomi di questi *assenti* devono essere scritti nella 2ª colonna bensì, ma (come rilevasi dal qui aggiunto esemplare) nei *numeri d'ordine* successivi a quelli accanto ai quali vennero scritti i nomi delle persone che quella notte erano in casa. E ciò perchè le nozioni relative a ciascuna persona corrispondano al suo nome e cognome nella successione delle *colonne*.

(3) Nella 3ª colonna; quale sia il vincolo di parentela che unisce la persona al capo di famiglia, e quando non abbiavi fra loro vincolo di parentela, s'indica colla parola *estraneo*.

(4) Nella 4ª colonna; per il bambino al disotto di 25 mesi, si notano appena i mesi (nella colonnetta *mesi*); per gli altri si notano appena gli anni (nella colonnetta *anni*). I mesi e gli anni *cominciati* si noverano compiuti.

(5) Nella 5ª colonna s'indica il sesso appena colla lettera *M* per il maschile, e *F* per il femminile.

(6) Nella 6ª colonna la residenza (nella 2ª colonnetta) s'indica se è diversa dal luogo di nascita, e *non sia* solo accidentalmente, ma *abitualmente* diversa.

(7) Nella 7ª colonna s'indica la *lingua parlata, se non è* quella che parlasi generalmente nella località dove scrivesi la scheda.

(8) Nella 8ª colonna s'indica la *religione allora solo che non sia* la cattolica.

(9) Nella 9ª colonna si risponde al quesito colle sole parole *celibe*, o *coniugato*, o *vedovo*, a seconda della condizione delle persone di cui si dà nozione.

(10) Nella 10ª colonna s'indica la professione *abitualmente* esercitata e che sia la *principale*, qualora abitualmente se ne eserciti più di una.

(11) Nella 11ª colonna si risponde al quesito, con *si*, o *no*.

(12) Nella 12ª colonna si risponde coll'accennare distintamente se sia la persona *sordo-muta*, ovvero *cieca*.

(13) Nella 13ª colonna si facciano tutte quelle osservazioni che giudicansi efficaci a meglio e più chiaramente spiegare le date nozioni.

## AVVERTENZA

Ogni cittadino deve farsi stretto dovere di riempire con scrupolosa esattezza questa scheda nella notte del 31 dicembre 1857, perchè è stretto debito di ogni onesto cittadino di ottemperare alla legge; perchè non facendolo avrebbe a sostenere gravi molestie e le pene sancite dalla legge; e perchè è indispensabile che per il pubblico interesse siano somministrate esattamente quelle nozioni che ora sono richieste per dare sicura norma e al Parlamento ed al Governo onde i provvedimenti legislativi non riescano mai meno corrispondenti ai bisogni ed alle condizioni del paese.

(ALLEGATO **B**)

ESEMPLARE DI UNA SCHEDA RIEMPIUTA PER UNA PIÙ EFFICACE SPIEGAZIONE.

N° della scheda *126*
Via *Alfieri*, casa n° *14*
Piano abitato dalla famiglia: *1°*
Numero delle camere da essa occupate: *18.*

**PROVINCIA DI ASTI, MANDAMENTO DI ASTI**
COMUNE DI ASTI E SE (VALDESE)
**QUARTIERE (Sezione o Casolare) di SAN SECONDO**

Rilasciato a domicilio il 23 dicembre 1857.

SCHEDA *pel censimento del 1858 sulla popolazione di fatto del 31 dicembre 1857.*

| Numero d'ordine | (1) Persone della famiglia ed estranee che trovansi nella casa la notte del 31 dicembre 1857 — Cognome | (1) Nome | (2) Persone appartenenti alla famiglia che sono assenti dalla casa la notte del 31 dicembre 1857 — Cognome | (2) Nome | (3) Rapporto col capo della famiglia | (4) Età dal giorno della nascita — Anni | (4) Mesi | (5) Sesso — Notisi con *M* od *F* | (6) Luogo della — Nascita | (6) Residenza | (7) Lingua parlata ordinariamente | (8) Religione | (9) Stato civile | (10) Professione principale | (11) Se sa — Leggere | (11) Scrivere | (12) Se sordo-muto o cieco | (13) Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lupo | Giovanni | — | — | — | 49 | — | M. | Asti | — | — | — | Coniugato | Chirurgo | Sì | Sì | — | Il Cresta Luigi, di cui al n° 8, è *cieco nato*. Il Lupo Battista, di cui al n° 10, sparve da Genova da 7 *mesi*, nè si riescì ancora a scoprir dove si trovi, nè se viva. |
| 2 | Erba | Maria | — | — | Moglie | 45 | — | F. | Annone | Asti | — | — | Coniugata | — | No | No | — | |
| 3 | Lupo | Antonio | — | — | Figlio | 25 | — | M. | Asti | — | — | — | Vedovo | Flebotomo | Sì | Sì | — | |
| 4 | Lupo | Carlotta | — | — | Figlia | 20 | — | F. | Asti | — | — | — | Celibe | — | Sì | No | — | |
| 5 | Lupo | Tommaso | — | — | Figlio | 17 | — | M. | Asti | — | — | — | Celibe | Studente | Sì | Sì | — | |
| 6 | Lupo | Carlo | — | — | Nipote | — | 19 | M. | Asti | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Cresta | Antonio | — | — | Estraneo | 60 | — | M. | Torino | Alba | — | — | Vedovo | Fittaiuolo | Sì | Sì | — | |
| 8 | Cresta | Luigi | — | — | Estraneo | 19 | — | M. | Alba | — | — | — | Celibe | — | No | No | Cieco | |
| 9 | Orso | Vincenzo | — | — | Estraneo | 32 | — | M. | Lione | Asti | Francese | Protestante | Celibe | Servo | Sì | Sì | — | |
| 10 | — | — | Lupo | Battista | Figlio | 22 | — | M. | Asti | Genova | — | — | Celibe | Negoziante | Sì | Sì | — | |
| 11 | — | — | Luparia | Marietta | Figlia | 18 | — | F. | Asti | Torino | — | — | Coniugata | — | Sì | Sì | — | |
| 12 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |
| 13 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |
| 14 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |
| 15 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |

Affermo sul mio onore che quest'elenco constituisce il fedele specchio di mia famiglia e di quanti altri erano in mia casa questa notte del 31 dicembre 1857 al 1° gennaio 1858.

Firma del capo di famiglia:
LUPO GIOVANNI.

# Progetto di regolamento pel censimento del 1858

Art. 1.

Le schede, delle quali è stata prescritta la distribuzione a domicilio dalla legge del sul censimento decennale pel 1858, e di cui si aggiunge il modello al presente regolamento, saranno inviate ai sindaci di ciascun comune, a cura delle Giunte provinciali di statistica, non più tardi del 1° di dicembre del 1857.

Art. 2.

I sindaci inviteranno i Consigli comunali a comporre una Commissione temporanea pel censimento decennale, in numero non minore di tre, nè maggiore di cinque membri compreso il sindaco o consigliere delegato che ne avrà la presidenza tra le persone più notabili per probità, capacità e amore del pubblico servizio che risiedono nel comune.

I membri di tale Commissione saranno proposti pei comuni la cui popolazione è minore di 5000 abitanti all'approvazione dell'intendente presidente della Giunta provinciale, e pei comuni di una popolazione maggiore all'approvazione del ministro dell'interno.

Le Commissioni saranno assistite dal segretario o da altro impiegato nel comune o da altra persona capace a scelta del sindaco, alla cui indennità sarà ulteriormente provvisto.

Art. 3.

Non prima del 16, nè più tardi del 30 dicembre 1857, a cura e responsabilità del sindaco e amministrazione comunale saranno rilasciate in ciascuna casa abitata, appartamento, famiglia o fuoco, le schede rispettive per quanto è possibile nelle mani del capo di famiglia o di chi lo rappresenta dagli agenti distributori delegati dall'amministrazione comunale e alla cui indennità sarà anche ulteriormente provveduto. Gli agenti distributori offriranno gli schiarimenti opportuni sulla operazione che la legge prescrive secondo le norme che sa-

ranno date ad essi dalla Commissione temporanea, e ovunque non è ancora istituita dal sindaco o consigliere delegato a presiederla.

Art. 4.

Nella prima e seconda colonna di ciascuna scheda, a ogni nome di maschio o femmina sarà aggiunto l'iniziale M. o F. per prevenire i dubbi che potrebbero nascere quando sarà fatto lo spoglio per sessi dai nomi stranieri o anche nazionali che hanno una desinenza comune tanto nel maschile quanto nel femminile, o da qualche imperfezione ortografica.

Le schede saranno aperte e riempite in italiano nelle provincie di lingua italiana; e in francese nelle provincie di lingua francese.

Art. 5.

Oltre i componenti la famiglia e gli estranei che si troveranno in essa nella notte del 31 dicembre 1857 al 1° gennaio 1858, e che è desiderabile siano iscritti nell'ordine naturale, cominciando dal capo per passare alla moglie, ai figli, agli altri congiunti, di domestici, operai ed estranei, saranno anche annotati a suo luogo i membri della famiglia che si trovano occasionalmente assenti da essa.

Tale nota ha per fine di far constare la popolazione permanente di ciascun comune, in modo che il prossimo censimento possa in avvenire servir di base alle operazioni statistiche che si riferiscono al *movimento* della popolazione.

Ma è rigorosamente indispensabile la menzione dell'*assensa* perchè non sia deluso il fine della proposta operazione che è di ottenere la popolazione *di fatto*.

Art. 6.

Tutti i bambini che non abbiano compiuta l'età di tre mesi saranno indicati nella colonna della età con la cifra 3 preceduta dal segno — 3; con la cifra 3, tutti quelli che si trovino della età di 3 a 6 mesi; con la cifra 6, quelli che sono tra 6 e 9 mesi, e così proseguendo sino alla età di anni 3, dopo la quale non sarà più fatta menzione dei mesi, ma si annoteranno soltanto gli anni compiuti.

Art. 7.

Per non moltiplicare inutilmente le indicazioni della *patria*, per quella massima parte della popolazione di ciascun comune che è nata e residente in esso, basterà inscrivere nelle colonne relative della scheda la patria e la residenza di quegli individui soltanto che non sono nati o non sono residenti in esso.

Art. 8.

Altrettanto è stabilito relativamente alla lingua. Nelle provincie del Chiablese, Faucigny, Genevese, Savoia Propria, Moriana, Tarantasia, Alta Savoia, Aosta e Nizza le schede saranno composte in lingua francese, e si noterà soltanto la lingua delle persone che non si servono abitualmente dell'idioma francese nel luogo della loro abituale dimora.

Nelle altre provincie si noterà soltanto la lingua di coloro che non adoperano abitualmente l'idioma italiano.

Per ogni dialetto non si riporta che la lingua alla quale esso appartiene.

I bambini ed i muti appartengono alla lingua della loro famiglia.

Art. 9.

I comuni di religione valdese sono riportati in capo alla scheda con la indicazione *Valdese*. In essi non è necessario annotare che ogni religione non valdese.

In tutti gli altri comuni dello Stato si ommette di annotare la religione cattolica, la quale è presunta. Bisognerà però indicare la religione d'ogni individuo non cattolico, non solo se sia israelita o valdese, ma anche se professi un altro culto qualunque che non entrava già nel novero dei *culti tollerati*.

Art. 10.

Lo stato civile sarà indicato con una delle tre parole *celibe*, *coniugato*, o *vedovo*, che esprime lo stato di *scapolo* o di *ragazzo*, di *ammogliato* o di *maritata*, ecc., secondo il sesso della persona.

Art. 11.

Si risponderà alla domanda della *professione* indicando i proprietari con la distinzione se di campagne, di edifizi, o di opifizi industriali, e gli esercenti le altrui proprietà con distinguere i *coltivatori* dagli *industriali*. Di costoro e dei giornalieri si dovrà specificare il genere d'industria alla quale sono addetti. Gli impieghi, le arti, i mestieri somministrano altrettante indicazioni per la *professione* di coloro che li esercitano.

Si aggiungerà la qualità di *immigrante* o di *emigrante periodico* per tutti gli artigiani, giornalieri e simili che vengono a lavorare nel comune, o escono da esso per lavorare altrove in determinate stagioni.

Le due seguenti *rubriche* indicheranno per costoro l'epoca dello arrivo abituale, e dell'abituale partenza degli emigranti nel comune, e reciprocamente l'epoca della partenza degli emigranti e del loro ritorno in patria.

Art. 12.

Alla domanda del soggiorno di fatto nel comune si risponderà con le parole *ordinario*, *occasionale*, *di passaggio*.

Il soggiorno *ordinario* nel comune importa la *residenza*.

È di *passaggio* il soggiorno che la sera del 31 dicembre 1857 non ha oltrepassato, nè sembra dover oltrepassare i 30 giorni.

Ogni altro più lungo soggiorno di persone non residenti nel comune è *occasionale*. Tale è quello dei bambini a balia, degli studenti, dei militari in guarnigione, ditenuti nelle prigioni, ricoverati negli ospizi, che non appartengono al comune, e simili.

Art. 13.

Le schede saranno riempite dai capi di famiglia o da altra persona capace di loro fiducia, e in mancanza dal segretario o altro impiegato del comune o da altri agenti speciali opportunamente incaricati, e per quartiere delle città popolose, a norma delle disposizioni che daranno le Commissioni locali secondo le circostanze dei luoghi.

Art. 14.

Il sindaco presidente della Commissione temporanea locale, dopo avere domandate nella prima metà di dicembre le informazioni necessarie ai direttori e capi degli ospizi collegi-convitti, seminari ecclesiastici, prigioni, conventi, corpi di guarnigione e simili, fornirà ad essi un competente numero di schede, riunite in forma di registro, per avere dai medesimi, non meno che dagli osti ed albergatori, le stesse notizie della popolazione di fatto che si attingono dalle famiglie.

Art. 15.

La Commissione temporanea locale sovrintende le operazioni del censimento. Essa riunirà le schede che saranno raccolte, rimuoverà i dubbi che potessero insorgere nell'andamento dell'operazione, supplirà alle indicazioni imperfette e correggerà gli errori che scoprirà nell'operazione. Formerà infine ed ordinerà col corrispondente registro i fascicoli delle schede che saranno spediti alle Giunte provinciali.

Art. 16.

Gl'intendenti potranno delegare uno o più membri delle Giunte provinciali o altri che credono, secondo le circostanze, a recarsi nei comuni per sovrintendere e dirigere i lavori del censimento o rimuovere le difficoltà che potrebbero insorgere. Essi avranno diritto alle indennità competenti secondo i regolamenti in vigore.

Art. 17.

In ogni intendenza e sotto la speciale direzione della Giunta provinciale di statistica sarà stabilito un ufficio temporaneo pel censimento del 1858, che verificherà le operazioni comunali e procederà allo spoglio generale per la provincia, secondo le norme e con le indennità che formano argomento di particolare istruzione data alle Giunte provinciali dal Ministero dell'interno.

Art. 18.

Gl'intendenti, i sindaci, le Giunte provinciali di statistica e le Commissioni temporanee del censimento trasmetteranno alla competente autorità giudiziaria i verbali e le prove delle contravvenzioni alla legge del 1857 per l'applicazione delle pene che essa infligge.